



DOCUMENTO ED EMENDAMENTI ddl AS 3184

Conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Conferenza Unificata 15 marzo 2012

Punto 3) odg

OSSERVAZIONI

Art. 4

(Fiscalità locale)

commi 10 e 11

Ai fini del coordinamento delle disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 relativa al regime delle accise, il comma 10 prevede che vengano abrogate le disposizioni di cui all'art. 6 dl 511/98 e dunque cessi con decorrenza 1 aprile 2012 il relativo gettito per le Province di Sicilia, Sardegna e Friuli.

Per converso il meccanismo di reintegro sostitutivo del relativo gettito (relativamente al quale si chiede di conoscere l'esatta dimensione, ente per ente), viene previsto attraverso il protagonismo delle regioni che sarebbero chiamate al reintegro a valere su un corrispondente sconto sul patto di stabilità interno.

Ovviamente non può essere accettato in alcun modo un meccanismo che non garantisca il ristoro alle Province del gettito.

L'unica modalità accettabile è quella che vede la garanzia alle Province di un medesimo flusso finanziario attraverso il corrispondente incremento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'Interno.

Posto che nelle Regioni a Statuto speciale l'accisa non viene acquisita dall'erario, bensì dalle stesse, le somme a favore delle Province possono essere agevolmente assegnate alle Regioni a Statuto Speciale mediante un incremento del contributo loro richiesto a carico della finanza pubblica e cioè intervenendo sull'art. 28 del decreto legge 201/11 convertito con modificazioni dalla legge 214/11.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3, dell'art. 28 del decreto legge 201/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/11, aggiungere il seguente:

3-bis. A fronte di quanto disposto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011 recante "aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica", nonché di quanto disposto dall'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legge n.16/12, per il reintegro attraverso i trasferimenti erariali del gettito della soppressa addizionale provinciale e comunale agli enti, per la

Regione Sicilia il contributo di cui al comma precedente è ulteriormente incrementato di milioni di euro, parimenti per la Regione Sardegna il contributo di cui al comma precedente è ulteriormente incrementato di Milioni di euro, per la Regione Friuli Venezia Giulia il contributo precedente è ulteriormente incrementato di

ULTERIORE RICHIESTA

Al fine di evitare di affrontare lunghi e defatiganti contenziosi con le Imprese, occorre che il Ministero delle Finanze, unitamente ad **Agenzia delle Dogane, provveda ad inviare con tempestività alle imprese soggette al pagamento, una comunicazione** circa la nuova disposizione che fa cessare il versamento dell'addizionale in parola. Ciò è tanto più necessario poiché marzo è il mese nel quale vengono operati i conguagli.

ULTERIORE APPROFONDIMENTO IN MERITO ALL'ADDIZIONALE PROVINCIALE E COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

Ad alcune Province sono pervenute richieste di rimborso dell'addizionale provinciale all'energia da parte di imprese tenute al versamento della stessa.

Tale richiesta viene giustificata da quanto contenuto all'art.1, paragrafo 2 della Direttiva 2008/118 la quale prevede che "gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie... ecc."

Tale direttiva, attuata in Italia dal dlgs 29 marzo 2010, n.48 lascia comunque inalterato il quadro definito dal dlgs 26/2007 - art. 5 - nel quale viene aggiornato il regime dell'applicazione delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica previsto dal dl 511/88 convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n.20; tenendo comunque presente che già con l'art. 18, comma 5, del dlgs 68/11 è stata prevista, a decorrere dal 2012, la soppressione di tali addizionali.

A tal fine si precisa che tale regime prevederebbe anche l'Erario tra i destinatari dell'addizionale relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kw (l'addizionale per potenze non abitative fino a 200kw sono stabilite e versate alle Province) **e dunque la richiesta di rimborso può essere estesa, nei casi qui previsti, anche all'Erario, come pure ai comuni da parte degli utenti domestici.**

E' evidente che la richiesta di rimborso di tali somme, secondo la scrivente legittimamente acquisite nei bilanci provinciali ai sensi del dl 511/88 (come pure nei bilanci comunali per gli usi abitativi), può avere un effetto dirompente sui bilanci degli enti.

Si ritiene necessario che si intervenga, anche attraverso una norma di interpretazione autentica che chiarisca -a scanso di equivoci-, che le addizionali previste dal dl 511/88 altro non sono che un aggiornamento del regime impositivo, già previsto con il dl 55/83, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n.131, che assegnava all'art. 24 a comuni e province la possibilità di istituire una addizionale sul consumo, quale sistema di fiscalità generale locale, che sostanzialmente il legislatore ha inteso conservare e confermare anche nel dlgs 26/2007, nonché nel dlgs 48/10.

OSSERVAZIONI

ART. 6

(attività e certificazioni in materia catastale)

Il comma 2 interviene a disciplinare, per le unità immobiliari prive di planimetria, la futura TARES cioè il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che verrà istituito dai comuni a partire dal 1^o gennaio 2013.

Sebbene la norma che qui si intende integrare sia quella dell'art. 14, del dl 201/11 convertito con modificazioni dalla legge n.214/11, la quale ha fatto salva (comma 28) l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del dlgs 504/92, occorre intervenire anche per garantire che alle Province venga dato accesso alla banca dati cui i Comuni fanno riferimento per applicare il tributo stesso.

Si ricorda infatti che il tributo provinciale è riscosso in uno con il tributo comunale, secondo le modalità scelte e definite dal Comune, il quale poi successivamente provvede (oppure il concessionario incaricato) a riversare la quota di spettanza provinciale secondo l'aliquota definita dalla Provincia.

Occorre però sottolineare che non esiste allo stato attuale, né è mai esistito in passato, un meccanismo che consenta alle Province di verificare non solo l'esattezza dell'aliquota applicata al tributo comunale, ma anche la correttezza della corrispondenza del relativo versamento.

E' necessario dunque disciplinare in maniera formale, tra Comuni e Province, il rapporto di riscossione dell'addizionale provinciale inerente il tributo Tares, ovvero, in via transitoria di quello previsto dalle disposizioni recate dal decreto le Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

EMENDAMENTO

All'art. 6, dopo i comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è aggiunto il seguente:

“28.bis. Ai fini di cui al comma precedente l'UPI e l'ANCI stabiliscono una modello di convenzione valida su tutto il territorio nazionale per disciplinare i rapporti fra singola Provincia e Comuni del territorio individuando la percentuale unica del compenso di riscossione, i tempi di riversamento, standard nonché la fornitura standard della rendicontazione analitica di ruoli emessi, anche con riferimento all'affidamento esterno del servizio di riscossione